



(segue)

difeso da:

SEDE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MILANO
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068201103 ~~068201103~~ DIR.ANNUO CCIAA 2011

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068201104 ~~068201104~~ IRPEF-LAV.DIP. 2011

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6507/2013

UDIENZA DEL

11/02/2019 ore 09:30

C



R.G.A. 6507/2013 (stralcio da Rga 1527/2012)
C.T.P. MI 336/16/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs. 546/92

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo sono le 11 cartelle di pagamento, indicate in frontespizio ed emesse dall' Agente di riscossione Equitalia Nord spa (per l'iscrizione a ruolo di un eterogeneo gruppo di crediti erariali, relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ad opera di soggetti pubblici differenti tra i quali Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^ di Milano) nei confronti di A. [REDACTED] SAS di [REDACTED] - che ne ha avuto conoscenza dall'esame dell'estratto di ruolo (rilasciato in data 18/06/2012) - tutte apparentemente notificate e mai impugnate; l'intimata, non ricordando la notifica di quegli atti e soprattutto di quegli importi, faceva subito richiesta allo sportello di copia delle cartelle e delle relative relate di notifica, così come previsto dall'art. 26, c.5 (tunc: comma 4), DPR 602/1973, senza ricevere alcuna risposta. Pertanto, contro le presupposte cartelle di pagamento, l'intimata ricorreva in Ctp eccependone la nullità per non averne ricevuto regolare notifica. Inoltre, rilevava: i) la mancata trasparenza nel calcolo sia degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo (applicati dall'ufficio ai sensi dell'art. 20 del Dpr 602/73) che per quelli di mora (applicati dal concessionario ai sensi dell'art.30 del Dpr 602/73); ii) il mancato invio dell'avviso bonario per quelle cartelle di pagamento riguardanti la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972; iii) l'errata indicazione delle somme iscritte al ruolo e comunque l'intervenuta decadenza in cui è incorso il concessionario per la mancata notifica delle cartelle entro il termine previsto dall'art. 25 del Dpr 602/73. Si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione - Equitalia Nord spa, chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, d.lgs. 536/1992, per mancata impugnazione, ed una dichiarazione di validità della notifica degli atti impugnati. Al fine di verificare la correttezza degli importi, la ricorrente rinnovava durante il processo la propria richiesta di deposito in copia delle cartelle munite di relate di notifica, ai sensi dell'art. 26 DPR n.602/1973; ribadiva, quindi, la contestazione già proposta nel ricorso introduttivo sulla mancanza di attività di notifica da parte di agenti notificatori abilitati e, ai sensi dell'art. 2712 cc, contestava la conformità di tutte le relate di notifica prodotte in fotocopia rispetto alle originali. In particolare, rilevava la presenza di gravissimi vizi di notifica per ogni cartella

Pag. 1 a 7



e la mancata produzione di documenti per alcune di esse (ad esempio per la cartella n.0682009[REDACTED]); nonché rilevava che i referti di notifica fossero stati prodotti su fotocopie praticamente illeggibili ed in alcuni casi scritti su fogli senza alcun riferimento a Equitalia e alle stesse cartelle (si vedano le cartelle n.068201002[REDACTED] e n.06820110[REDACTED]).

L'impugnata sentenza del primo giudice, riteneva e considerava che: "l'iscrizione a ruolo de qua è conseguente al regolare avviso di accertamento divenuto definitivo. Parimenti le obiettive risultanze processuali evidenziano che le cartelle esattoriali ritualmente notificate non risultano impugnate nel termine decadenziale di 60 giorni ... Ne discende quindi come l'impugnativa proposta risulti essere tardiva e quindi vada dichiarata inammissibile" PQM dichiara il ricorso inammissibile e liquida spese per € 1.000/00.

Contro questa sentenza:

A. [REDACTED] di [REDACTED] ha proposto tempestivo appello, riproponendo -ai fini e per gli effetti di cui all'art. 56, d.lgs. 546/1992- le questioni ed eccezioni già dedotte con il ricorso introduttivo e, censurandone carente motivazione ed omesse pronunce, in particolare ha dedotto che: "nonostante Equitalia abbia prodotto solamente gli estratti di ruolo delle cartelle e le fotocopie di alcune relate di notifica (come già rilevato in precedenza, alcune fotocopie sono illeggibili mentre in altri casi, come per la cartella numero n.0682009[REDACTED], nulla è stato prodotto), i giudici ritengono provata la notifica di tutti gli atti. La cosa che però rende basiti e che convince l'odierna appellante e i sottoscritti difensori che tale sentenza sia frutto di un palese abbaglio dei giudici di prime cure, è la dichiarazione in sentenza che "l'iscrizione al ruolo de qua è conseguente a regolare avviso di accertamento divenuto definitivo" (pagina 3 della sentenza). Ovviamente non si comprende a quale atto i giudici facciano riferimento, visto che si tratta di undici cartelle per tributi e annualità differenti e soprattutto non si è mai parlato in primo grado di alcun avviso di accertamento. Diversamente, invece, nulla viene detto dai giudici di prime cure in merito alle specifiche contestazioni effettuate dalla ricorrente per ognuna delle undici cartelle impugate (addirittura si fa presente ancora una volta che nulla ha prodotto il concessionario per dimostrare la notifica della cartella n.0682009[REDACTED]). Lamentando la mancata esibizione di copia delle cartelle insieme alla relata di notifica, non essendo sufficienti gli estratti di ruolo e le ricevute di ritorno prodotte in fotocopia di cui contesta la conformità agli originali, evidenziando la loro parziale illeggibilità e la presenza di gravi errori e falsità in merito alle firme del destinatario apposte su alcune cartelle. Insiste che per la cartella n. 0682009[REDACTED] Equitalia non ha prodotto alcun avviso di ricevimento e fa espressa riserva di produrre querela di falso (che deposita nell'udienza di trattazione) relativa alle firme del destinatario apposte sulle ricevute di ritorno delle cartelle n. 06820110378[REDACTED] e n. 06820110441[REDACTED] e ne chiede la separazione a stralcio, ai fini della sospensione ex art. 39, c.1, d.lgs 546/1992. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.



L'Agente di riscossione Equitalia Nord spa ed Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1^a di Milano si sono costituiti per resistere all'appello, riproponendo quanto già controdedotto in primo grado ed asserendo, nel resto, la correttezza della sentenza impugnata; conclude per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la legittimità delle notifiche delle cartelle impugnate con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice del gravame con sentenza 1484/2014, depositata il 21 marzo 2014, previa separazione ex art. 29, c.3, d.lgs. 546/1992, dal Rga 1527/2012 di questo stralcio Rga in epigrafe, *"ritiene preliminarmente di dover sospendere il giudizio limitatamente alle cartelle n. 06820110378 [redacted] e n. 06820110441 [redacted] per aver la contribuente proposto querela di falso asserendo che la firma apposta sulle ricevute di ritorno non sono quelle del destinatario come indicato dall'agente notificatore. Ritiene, inoltre, di dover accogliere l'appello limitatamente alla cartella n. 0682009010 [redacted] in quanto Equitalia Nord non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica. Ritiene, infine, di dover confermare nel resto la sentenza impugnata per due ordini di motivi. Il primo, in quanto Equitalia Nord ha dimostrato, in relazione alle restanti cartelle di pagamento, di averle regolarmente notificate come risulta dall'estratto del ruolo, atto che fa fede fino a querela di falso, e dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate che l'Agente della riscossione ha, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, provveduto ad inviare. (In merito vedasi da ultimo Cass. Sent. n. 11708 del 27.5.2011 e n. 1091 del 17.1.2013). Il secondo, in quanto la contribuente ha proposto avverso le predette cartelle ricorso oltre il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza dagli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92 come correttamente hanno rilevato i Giudici di primo grado. Ogni altra questione rimane assorbita. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese"*.

A. [redacted] SAS di [redacted] precisa: *"come si sia attivata tempestivamente a riassumere il presente processo - che risultava sospeso a seguito della definizione della querela di falso volta a dimostrare la falsità delle dichiarazioni poste sulle ricevute di ritorno delle cartelle esattoriali n.06820110378 [redacted] (diritti camerali CCIAA 2008, [redacted]) e n.06820110441 [redacted] (add. Irpef e ritenute 2008, euro 29.525,48) le quali indicavano falsamente la consegna delle stesse al rappresentante legale - una volta passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Milano n.7761/2017 (si allega nuovamente copia della sentenza già depositata insieme all'istanza di riassunzione del processo, All. A). Come già evidenziato, la predetta sentenza del Tribunale di Milano ha accolto la querela di falso e dichiarato che le sottoscrizioni relative alle ricevute di ritorno delle raccomandate di notifica delle due cartelle "Non sono riferibili a M. [redacted] P. [redacted] e dichiara la falsità dell'attestazione della qualità di destinatario ...". Risulta documentalmente provata, dunque, l'assoluta mancata notifica delle due cartelle oltre che la grave responsabilità delle controparti che hanno agito in questi anni nei confronti della società sulla base di atti pubblici (ossia le relate di notifica) di cui si è successivamente accertato la falsità delle dichiarazioni. Tutto questo risulta palesemente illegittimo. Ma non solo. Risulta doveroso segnalare, anche, come una volta passata in giudicata la predetta sentenza i sottoscritti difensori abbiano provveduto a chiedere alle controparti in data 15.05.2018 (si veda pec, All.B) e in data 10.12.2018 (si veda pec, All.C)*



di prendere finalmente atto della sentenza e dunque annullare in autotutela le cartelle impugnate, anche al fine di evitare alla contribuente ulteriori spese e dilazioni dei tempi processuali. Ma invano. Sia l'Ufficio che il concessionario ritenevano di non rispondere alla contribuente costringendola di fatto a continuare il presente processo tributario. Ci si augura che codesta On.le Commissione voglia considerare tale grave comportamento anche ai fini della condanna alle spese. P.Q.M. si insiste per l'accoglimento dell'appello della sentenza per la parte del processo che risultava sospeso e quindi per l'annullamento delle cartelle esattoriali n.0682011037/ [REDACTED] e n.068201104/ [REDACTED] oltre alla condanna delle controparti al pagamento delle spese legali da distrarre ai sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari".

Dopo aver sentite le parti costituite presenti ammesse alla discussione, che hanno precisato in udienza le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come da dispositivo.

MOTIVAZIONE

*Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione
ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs. 546/92*

L'appello relativo al separato gravame, sospeso ex art. 39, c.1, d.lgs 546/1992, per presentazione di querela di falso e qui riassunto, è fondato e la sentenza di prime cure va riformata *in parte qua*. Limitando ed approfondendo la trattazione alle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente (cfr. Cass. Ss.Uit. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. 26242/2014 e 9936/2014), il Collegio prende atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c.3, d.lgs 546/1992, della sentenza del Tribunale di Milano n.7761/2017, che così dichiara e dispone:

Pag. 4 a 7



RG n. 6127/2014

Report. n. 6184/2017 del 10/07/2017

1) Accoglie la querela di falso e dichiara che le sottoscrizioni presenti sull'avviso di ricevimento della Raccomandata n. 670722 [redacted] (doc. n. 058201103 [redacted]) e n. 670856 [redacted] (doc. n. 058201104 [redacted]) non sono riferibili a M. [redacted] P. [redacted] e dichiara la falsità della attestazione della qualità di "Destinatario (Titolare)" e "Destinatario" e ordina l'annotazione della presente pronuncia sulle suindicate cartoline;

3) Pone definitivamente a carico di **EQUITALIA NORD S.P.A.** le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in separato decreto del 22.9.2015 per un totale di 821,53€ a titolo di onorario oltre i.v.a. e previdenza e 100€ per spese.

Milano, 3 luglio 2017

Il Presidente
dott. Francesco Matteo Ferrari

[illegible]



Le questioni ed eccezioni appena vagliate esauriscono la controversia sottoposta al giudizio di questo Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del processo; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La deliberazione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.

Victus victori in expensis condemnatus est. Come da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - I, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 e sent. 4201/2002 e 15787/2000) il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa (Cass. 13724/1999, 9859/1997 e 5720/1994), deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite; ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso che qui ci occupa, poiché la parziale fondatezza originaria del ricorso introduttivo avrebbe giustificato la compensazione delle spese per la parziale soccombenza della parte pubblica qui appellata, questo Collegio ritiene di dover riformare l'impugnata sentenza anche in punto di spese (limitatamente al valore di lite di questo stralcio) -tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92, liquidandole complessivamente, per ciascun grado di giudizio -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 1^a, definitivamente pronunciando,

accoglie

l'appello di parte privata relativo al separato gravame,

riforma

la sentenza n. 336/16/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata in data 15/11/2012 e, per l'effetto,

dichiara

non notificate le cartelle esattoriali n.0682011037[REDACTED] e n.068201104[REDACTED]

Pag. 6 a 7



Condanna

altresi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, l'Agente di riscossione - Equitalia Nord spa, appellato soccombente, al pagamento ad A. [REDACTED] SAS di [REDACTED] in liquidazione, delle spese di lite qui liquidate con compensazione per il primo grado -e con ripetizione di quanto precedentemente già liquidato per € 1.000/00- e per € 3.337/50 per il secondo grado, (per: esborsi sostenuti, diritti ed onorari), oltre al 15% di spese generali, , L.V.A. come per legge e 4% c.p.a. -spese distratte a favore del difensore: avv. Matteo Sances, dichiaratosi antistatario- nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) -nella misura di quanto effettivamente già pagato dagli intimati per ciascuno degli atti defensionali presentati durante questo intero processo, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate ed alla restituzione di tutto quanto eventualmente già riscosso frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68 d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero processo, con gli interessi di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11 febbraio 2019.

Il Presidente estensore

don. Salvatore Labruna